

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1543

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, PORTATADINO, CARELLI, AMALFITANO,
CAFARELLI, FERRARI WILMO, RICCI, VITI**

Presentata il 24 settembre 1987

Modifica all'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente le norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 novembre 1971, n. 1086, relativa alle « norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica » ha inserito restrittivamente la categoria dei periti industriali, limitando alla sola specializzazione degli edili il campo di attività.

I periti industriali hanno manifestato ai diversi livelli ministeriali le loro istanze per un logico adeguamento dell'articolo 2, ma non hanno potuto, ovviamente, superare la prescrizione legislativa.

Con la presente proposta di legge, pur nel pieno rispetto delle competenze specifiche, si vuole consentire alla categoria

dei periti industriali nei campi delle specializzazioni pertinenti di operare nell'ambito del contenuto della legge. Il disegno di legge originario era stato elaborato solo per « la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (Camera dei deputati - disegno di legge n. 1493).

I periti industriali avevano presentato per tramite degli onorevoli Calvetti e Fioret, degli emendamenti agli articoli 2, 3, 5, 7 e 21 in coerenza con le indicazioni delle norme del disegno di legge in corso di esame all'epoca.

Con l'introduzione nella legge definitiva « delle strutture metalliche », una parte dei periti industriali meccanici, metalmeccanici ed altri, si è trovata ingiu-

stamente esclusa ad operare legittimamente nel proprio campo di pertinenza.

L'utilizzazione di tutte le componenti tecniche responsabilizzate nell'incarico professionale, e col supporto di una formazione tecnico-professionale qualificata, garantisce l'efficienza dei risultati nell'interesse generale della comunità.

Il perito industriale, ingegnere di secondo livello, e l'ingegnere laureato, hanno una preparazione scolastica in campo di specializzazione specifici, e hanno entrambi diritto di cittadinanza senza ulteriori prefissi, nell'esercizio pro-

fessionale. L'etica professionale e le precisazioni, indicano i filoni di priorità pertinente nella attività professionale.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta, di cui si chiede l'approvazione, prevede semplicemente una formulazione più precisa delle componenti tecniche qualificate alla progettazione ed alla direzione delle opere di cui alla legge stessa.

Le istituzioni della categoria: Collegi albi professionali, e Consiglio nazionale della professione, sono riconosciute dalle leggi vigenti come organismi dei « periti industriali ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono sostituiti dai seguenti:

« La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere, o architetto, o geometra o perito industriale, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze ».